



Misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale

D.L. 154/2026 / A.C. 3131

Dossier n° 309 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
12 ottobre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3131
D.L.	154/2026
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	2
Date:	
presentazione:	6 ottobre 2026
assegnazione:	7 ottobre 2026
Commissione competente :	VIII Ambiente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il disegno di legge [A.C. 3131](#), approvato con modifiche dal Senato e recante la conversione del decreto-legge n. 154 del 2026, prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Il provvedimento è stato assegnato alla VIII Commissione il 7 ottobre 2026.

Il decreto-legge n. 154 del 2026 si compone di **due articoli**.

L'**articolo 1, modificato dal Senato**, novellando l'articolo 208, comma 11 del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), introduce una disciplina speciale relativamente alle **garanzie finanziarie**, individuate dall'**autorizzazione unica**, per gli **impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti per le imprese che si trovino in amministrazione straordinaria**. In tale caso l'orizzonte temporale della garanzia può essere **limitato all'anno**.

L'**articolo 2** reca la **clausola di entrata in vigore** del decreto-legge.

Presupposti di straordinaria necessità e urgenza

Il provvedimento in esame, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale, è riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla straordinaria necessità e urgenza di prevedere ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

Relazioni allegare o richieste

Il provvedimento, nel testo presentato al Senato, risulta corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie "**ordinamento civile**" e "**tutela dell'ambiente**", ascritte alla potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione.

Sul punto si ricorda che, con riferimento alla tutela dell'ambiente, la Corte costituzionale ha escluso che possa identificarsi una "materia" in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra

configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze". Ne deriva "una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale" (da ultimo, sentenze nn. 21 e 191 del 2022 e n. 16 del 2024). Dunque, in funzione dell'ambiente quale valore costituzionalmente protetto, lo Stato può dettare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex articolo 117 della Costituzione" e tale disciplina legislativa statale di tutela agisce come "limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato" (sentenza n. 378 del 2007). Tale limite vale anche per le Regioni ad autonomia speciale, per le quali la disciplina statale di tutela ambientale è da ritenersi espressione di riforme economiche-sociali (sentenza n. 51 del 2006 e, da ultimo, sentenza n. 21 del 2022). Occorre, inoltre, rammentare che nel processo interpretativo di ricostruzione del concetto di ambiente operato dalla giurisprudenza costituzionale, paesaggio e ambiente hanno spesso finito per sovrapporsi. La Corte, in particolare, ha affermato che la disciplina sulla protezione del paesaggio "rispecchia la natura unitaria del valore primario e assoluto dell'ambiente» (sentenza n. 246 del 2017)" e che il bene ambientale "ha una morfologia complessa, capace di ricomprendere non solo la tutela di interessi fisico-naturalistici, ma anche i beni culturali e del paesaggio idonei a contraddistinguere in modo originale, peculiare e irripetibile un certo ambito geografico e territoriale" (sentenza n. 66 del 2018, recentemente richiamata dalla sentenza n. 106 del 2022). Questo è stato poi confermato dalla legge costituzionale n. 1 del 2022 che ha inserito nell'articolo 9 della Costituzione (che già recava il principio della tutela del paesaggio) la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni.

Cost309	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	✕ CD_ambiente

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.